



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0012071 del 13/11/2013
Serv. MB... Area 4
Rif. del
Allegati:

Ai Signori Presidenti dei
Consigli dei Collegi Geometri
e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei
Comitati Regionali dei Geometri
e Geometri Laureati

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Ai Dirigenti di Categoria

Alla Cassa Italiana Previdenza ed
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. n. 81/2008 - Interpello

Con riferimento all'oggetto, si comunica che il Ministero del Lavoro ha reso disponibile, sul sito internet www.lavoro.gov.it, l'interpello n. 14/2013 – art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i – in risposta ad un quesito relativo all'utilizzo o meno delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione all'amianto.

L'apposita Commissione per gli interpelli del Ministero, nella disamina delle problematiche sollevate, precisa:

1. il testo unico impone al datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del citato decreto, di determinare preliminarmente l'eventuale "*presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e di valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti*";



2° foglio – segue pagina

del Prot. N°
Prot n° 0012071 del 13/11/2013

2. analogo obbligo è previsto dall'art. 271, comma 1 del decreto in argomento, laddove si dispone che il datore di lavoro *“tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità operative”*.

Alla luce di quanto sopra e di quanto previsto dall'art. 224 comma 2ⁱ del testo unico, la Commissione conclude *“quando a seguito della valutazione appena riportata risulta che in azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischio chimico (art. 29, comma 7 lettera b) del D.Lgs n. 81/2008), il datore di lavoro di un'impresa che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lettera f) del D.Lgs. n. 81/2008. Vista l'analogia delle disposizioni di riferimento (art. 271 comma 4, D.Lgs n. 81/2008) le considerazioni su esposte valgono anche per il rischio biologico”*.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Geom. Maurizio Savoncelli)

TV

Art. 224. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

omissis

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.